



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PINZGER, FOSSON e PETERLINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2010**

Agevolazioni fiscali in favore delle associazioni e degli organismi di volontariato

ONOREVOLI SENATORI. - Ogni giorno in Italia milioni di persone offrono il loro tempo e le loro energie per aiutare gli altri: il volontariato nel nostro Paese si presenta come una realtà in forte crescita. Sempre attivo sui vecchi terreni quali l'assistenza alle persone deboli e la lotta alla povertà e con un instancabile slancio verso fronti nuovi quali la cooperazione internazionale, la tutela dell'ambiente e la pace, il volontariato ha avuto il più significativo riconoscimento istituzionale con la legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato).

L'opera delle migliaia di associazioni di volontariato è resa possibile dall'utilizzo di molte apparecchiature e mezzi di servizio, i quali peraltro risultano spesso costosissimi e gravati dall'imposta sul valore aggiunto che, non risultando essere in alcun modo deducibile, rappresenta un onere finanziario che incide notevolmente sui bilanci delle associazioni stesse. Non solo: un ulteriore gravame è costituito dal pagamento dei diritti di autore. Molto spesso, infatti, le associazioni organizzano forme di spettacolo e di intrattenimento varie al fine di raccogliere fondi per consentire il prosieguo delle proprie attività. Su queste iniziative benefiche interviene la

legge 22 aprile 1941, n. 633, che disciplina la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. La corresponsione alla Società italiana autori ed editori (SIAE) di aliquote variabili determina una consistente riduzione dell'utile delle iniziative benefiche.

L'esenzione dal pagamento da parte di enti, organizzazioni, associazioni di volontariato che organizzano a fini benefici, senza scopi di lucro, spettacoli, manifestazioni teatrali e musicali di qualsiasi genere, non potrà che influire positivamente sulle finalità solidali delle relative iniziative.

Il presente disegno di legge, che ha lo scopo di eliminare l'imposta sul valore aggiunto che grava sugli acquisti di beni effettuati da parte di organizzazioni di volontariato senza fini di lucro, nonché di esentare le stesse dal pagamento dei diritti d'autore in caso di iniziative organizzate a fini benefici, non incide in modo significativo sulle entrate connesse al dettato legislativo, consentendo peraltro a tali organizzazioni di dotarsi degli strumenti necessari per svolgere utilmente la loro importantissima missione sociale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Soggetti beneficiari)*

1. Ai fini della presente legge si intendono per attività di volontariato quelle previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, qualora siano svolte dalle organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge.

## Art. 2.

*(Agevolazioni)*

1. Le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, costituite esclusivamente per fini solidaristici, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Non si considerano altresì soggette a tale imposta le cessioni, effettuate a beneficio delle medesime organizzazioni, di tutti i mezzi idonei al soccorso aereo, terrestre e marittimo.

2. Non è dovuto il pagamento dei diritti sulla rappresentazione, sulla recitazione e sull'esecuzione musicale di qualsiasi opera strettamente connessa all'organizzazione, senza fini di lucro, di spettacoli di beneficenza realizzati dalle organizzazioni di cui all'articolo 1.

